

TI_GERICHTE 15.2020.113 vom 1. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.113

FR: TI_GERICHTE 15.2020.113 du 1 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2020.113 del 1 marzo 2021

Regeste

Notificazione della comminatoria di fallimento a uno studio legale non abilitato a ritirarla. Decisione di scioglimento e liquidazione in via di fallimento della società escussa. Ricorso privo d'oggetto

Erwägungen

E. 1

c/o Studio legale avv. PI 3 Via _____ Casella postale _____ B.
Con ricorso del 29 ottobre 2020 la RI 1 ha chiesto l'annullamento della comminatoria di fallimento. C. Mediante osservazioni del 23 novembre 2020 la PI 1 ha postulato la reiezione del gravame, mentre nelle sue del 4 dicembre 2020 l'UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. Considerato in diritto: 1. La ricorrente sostiene che la comminatoria di fallimento impugnata è stata notificata in modo irregolare, giacché non è stata consegnata a un membro della sua amministrazione o direzione, oppure a un suo direttore o procuratore, come prescritto dall'art. 65 LEF, bensì allo Studio legale PA 1, che l'ha ritirato per errore per il tramite della sua apprendista _____, mentre la procura data allo studio legale escludeva espressamente la facoltà di ritirare in particolare le comminatorie di fallimento.

E. 2

Ancor prima di esaminare il merito del ricorso, occorre rilevare che con decisione del 28 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato sciolta la RI 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento giusta l'art. 731 b cpv. 1 bis n. 3 CO (v. estratto del registro di commercio della ricorrente e decisione pretorile assunta d'ufficio). Non avendo alcuna parte interessata presentato appello dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello entro il termine di 10 giorni (combinati art. 314 cpv. 1 e 250 lett. c n. 6 CPC, nonché art. 48 lett. b n. 1 LOG), la decisione in questione è passata in giudicato. Ora, laddove un giudice ordini lo scioglimento di una società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, si dà seguito a una normale procedura di liquidazione in via di fallimento (DTF 141 III 44 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.2), sicché sono applicabili in prima linea gli art. da 197 a 270 LEF (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731 b OR, in: AJP/PJA 2008, pag. 1391). Entra dunque in linea di conto anche l'art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, fatta eccezione per le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Ne segue che con la pronuncia della decisione di scioglimento e di liquidazione della RI 1 in via di fallimento, l'esecuzione promossa dalla PI 1 è cessata di diritto. Del resto, una "nuova" decisione di fallimento in virtù di tale esecuzione si rivelerebbe inefficace (art. 55 LEF e sentenza della CEF

15.2014.45 del 12 giugno 2014, consid. 5 e riferimenti citati). Con l'estinzione dell'esecuzione il ricorso dell'escussa diventa senza oggetto e va di conseguenza stralciato dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR) .

E. 3

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.